Accompagnando i minori stranieri non accompagnati verso l'età adulta. Per un approccio olistico al fenomeno migratorio minorile

Sara Memo*

Nell'ambito delle politiche dei flussi migratori in Europa, le migrazioni di minori stranieri non accompagnati rappresentano uno dei temi più urgenti cui far fronte.

La peculiare vulnerabilità di questi minori è data dal fatto che essi si spostano completamente soli o separati¹ da ogni punto di riferimento (ammesso che ne avessero avuto uno) che possedevano prima della loro partenza: il loro Paese, entrambi i genitori o il loro Tutore/Rappresentante legale. La loro situazione potrebbe essere descritta come uno stato di limbo, in bilico tra un doppio confine. Da un punto di vista esterno, il confine può essere considerato «geografico», poiché questi minori migrano da uno Stato all'altro. Da un punto di vista interno il confine è «umano», visto che la maggioranza di essi si trova sul crinale tra minore e maggiore età². Il loro è un viaggio alla ricerca di tutto ciò che non avevano garantito in patria: protezione, sicurezza, certezza. O forse, essi sono alla ricerca di un'identità, di loro stessi.

Le cause che sottendono alla decisione di lasciare il loro Paese sono molteplici e complesse: conflitti armati, timore della persecuzione, disastri ambientali, abuso e abbandono, impossibilità di ricevere un'educazione (soprattutto per le ragazze), povertà e mancanza di opportunità future. E le vie, che essi percorrono per raggiungere la destinazione finale non sono meno problematiche delle ragioni che li hanno spinti verso questo «viaggio di iniziazione». Recentemente infatti, è emerso un crescente commercio nel *trafficking* di bambini ai fini di sfruttamento sia lavorativo che sessuale³.

Gli Stati europei sono fortemente coinvolti in questo fenomeno: l'impegno nel rispettare e salvaguardare i diritti umani più volte ribadito sia a livello internazionale che regionale, conferisce loro un ruolo «attivo» in quanto attori responsabili.

^{*} Laureata del Master Europeo in Diritti Umani e Democratizzazione, a.a. 2006/2007.

¹ La definizione «minori separati» è stata ripresa dal Separated Children in Europe Programme (SCEP), un'iniziativa congiunta tra numerosi membri dell'International Save the Children Alliance in Europe e l'Alto Commissariato per i Rifugiati (UNHCR).

² La maggioranza dei minori stranieri non accompagnati che arrivano nel continente europeo hanno un'età compresa tra i 15 e i 17 anni. Per uno studio approfondito, si vedano gli atti dalla recente Conferenza regionale sul tema Regional Conference on Migration of Unaccompanied Minors: Acting in the Best Interest of the Child, tenutasi il 27 e 28 ottobre 2005 a Torremolinos-Malaga, Spagna.

³ La categoria dei «minori stranieri non accompagnati» comprende differenti componenti: rifugiati, sfollati, i cosiddetti *migrant workers* ecc. Fermo restando le peculiarità di ogni gruppo sociale, le necessità e le istanze che essi sollevano sono similari, per questa ragione vengono spesso compresi nel medesimo gruppo.

4 È infatti a partire dai primi anni novanta che, con il nuovo assetto geopolitico, il fenomeno migratorio acquista grande impulso. Si veda Livi Bacci 2007.

⁵ Cosiddette *durable solutions*.

⁶ Tra le più significative si ricordano: la Risoluzione del Consiglio del 26 giugno 1997 sui minori non accompagnati cittadini di Paesi terzi; la Proposta di direttiva del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (COM 2000) 578: la Direttiva che stabilisce, Norme minime sulla protezione temporanea e la ripartizione dell'onere (2001/55/EC); la Direttiva su L'accoglienza dei richiedenti asilo (2003/9/EC): il Regolamento Dublino II - N. 343/2003; la Direttiva sul Ricongiungimento famigliare (2003/86/EC): la Direttiva Riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di Paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti (2004/81/EC); la Direttiva Sulle condizioni di ricezione (2004/83/EC); il Regolamento (CE) n. 562/2006562/2006 Codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone.

⁷ Queste ultime sono state identificate in primo luogo nel 1997 dal Programma di partnership Save the Children-UNHCR (Statement of Good Practices), dal Comitato sui diritti del fanciullo attraverso il General Comment N. 6 nel 2005 (Treatment of Unaccompanied and Separate Children Outside Their Country of Origin) e infine dall'E-NOC - European Network of Ombudsperson for Children (State Obligations for the Treatment of Unaccompanied Children) nel 2006. Le buone prassi raccomandate riguardano il libero accesso al territorio del Paese ospitante, la protezione delle vittime di trafficking, l'identificazione, la registrazione e la documentazione degli stessi, la nomina di un Rappresentante/Tutore, il diritto alla partecipazione, i diritti alla salute e all'educazione, la

1. Accompagnando i minori stranieri non accompagnati: le garanzie del Diritto internazionale dei diritti umani

Benché ad oggi, nessuno strumento di Diritto internazionale si concentri precisamente sul tema dei minori stranieri non accompagnati, il Diritto internazionale dei diritti umani, riconosce loro numerose garanzie.

Una lettura incrociata delle disposizioni contenute nella Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati (CSR) e nella Convenzione di New York del 1989 sui diritti del bambino (CRC), costituisce una prima base su cui articolare la protezione di tali minori.

Tuttavia, essa non può essere considerata come del tutto sufficiente, visto che al momento della redazione di questi trattati internazionali, le migrazioni di minori stranieri non accompagnati erano quasi inconsistenti⁴. Pertanto, per comprendere l'effettività delle misure che possono essere loro applicate e le «soluzioni durature»⁵ che devono essere adottate, si deve fare riferimento a strumenti di diritto più recenti e maggiormente focalizzati sulla tematica.

In questo senso, l'UE ha rivestito un ruolo di primaria importanza: attraverso una rilevante produzione di direttive e regolamenti⁶ ha esplicitato ed esteso i diritti dei minori stranieri non accompagnati.

Per di più, l'impegno a colmare i *vulnus* normativi del sistema, che la mancanza di uno strumento ad hoc inevitabilmente comporta, è stato recentemente rafforzato dalla serie di buone prassi⁷ elaborate sia a livello governativo che non, per cercare di trasporre su di un piano più concreto e operativo l'applicazione «ideale» delle garanzie enunciate sia a livello internazionale che europeo. Nonostante gli Stati abbiano a più riprese dimostrato l'intenzione a prendersi cura di tali minori, la questione vive ancora in tensione tra due forze opposte: *sein* e *sollen*.

Da un lato, vi è l'impegno a garantire il «superiore interesse del minore» secondo il «principio di non discriminazione» che travalica cittadinanza e territorialità, dall'altro la volontà politica ad adempiere a questi principi, che non sempre si allinea ai vincoli giuridici in maniera tempestiva.

Un argomento che comunemente viene sollevato dagli Stati per giustificare la mancata applicazione delle norme internazionali, fa riferimento alle risorse nazionali. Certamente questo, rappresenta un punto di difesa forte. Tuttavia, l'evidenza dell'esperienza pratica, ci dimostra che esso non può essere considerato come del tutto inespugnabile.

Il processo di migrazione può essere rappresentato come una corrente che si muove su di un sistema di vasi comunicanti. Ciò significa che il flusso di persone immancabilmente si sposta da un posto povero di opportunità a un altro, che al contrario, ne è ricco. La disperazione, spesso costituisce la forza motrice di questa corrente, la cui intensità riesce ad abbattere ogni tipo di barriera, in primo luogo le restrizioni giuridiche sui visti e i permessi di soggiorno.

Per fare fronte al fenomeno migratorio in generale, e a quello dei minori stranieri non accompagnati in particolare, è stato proposto un «approccio olistico»⁸. Ciò significa che ogni politica non deve più essere considerata come fine a se stessa, bensì come parte di un sistema in cui tutto è interconnesso e interdipendente.

Dal mio punto di vista, un approccio che vuole dirsi veramente «olistico» dovrebbe lavorare simultaneamente su due fronti per essere davvero efficace: «a monte» e «a valle» della corrente. Le esperienze e le idee che verranno qui di seguito esplicitate, non hanno nulla a che vedere con le risorse. Non si tratta di esempi di intervento «decisivi». L'idea che si vuole sostenere è che grazie a una nuova sensibilità che si è sviluppata intorno al fenomeno, il ruolo della comunità può essere rafforzato e divenire decisivo nel contrasto attivo al fenomeno e nel superamento di situazioni di *maladaministration*.

programmazione di soluzioni durature.

2. Una *joint-adventure* per combattere il *trafficking* di minori: l'esperienza greca di Arsis-Terre des Hommes⁹

Concentrando la nostra attenzione sul modo di intendere l'approccio olistico dalla prospettiva della «fonte», è interessante portare ad esempio l'esperienza di Arsis-Terre des Hommes che ha riguardato uno dei gruppi sociali più numerosi di minori stranieri non accompagnati in Grecia: l'etnia albanese spesso coinvolta nelle reti dei trafficanti di persone. L'idea che ha strutturato il metodo di lavoro risulta innovativa poiché ha cercato di trovare una «soluzione duratura» a partire dall'eradicamento delle cause di «separazione» dei minori stranieri non accompagnati.

⁸ Kotrane 2005.

⁹ Arsis-Terre des Hommes sono due organizzazioni non-governative che lavorano a tutela dei diritti dell'infanzia. In particolare, la prima è un'ONG greca che lavora per la difesa dei diritti dei minori e la prevenzione dell'emarginazione giovanile, con speciale attenzione al gruppo sociale dei minori stranieri non accompagnati. Terre des Hommes è una federazione internazionale di organizzazioni non-governative, presente in 22 Paesi. Il suo maggiore fronte d'azione si focalizza sulla difesa dei diritti dell'infanzia nei Paesi in via di sviluppo.

Attraverso un accordo bilaterale tra il Governo della Repubblica Greca e il Consiglio dei Ministri della Repubblica Albanese¹⁰, è stato dato avvio alla cooperazione tra i due Stati.

L'attenzione è stata posta non soltanto sulle conseguenze, come normalmente avviene, ma sulla totalità del processo. L'intervento ha considerato il minore come «attore sociale» per rafforzare il suo ruolo di decision-maker, sia nel rispondere a tutte le sollecitazioni esterne che potevano indurlo a entrare nelle reti di trafficking, che in ogni scelta riguardante la sua vita. Le famiglie sono state coinvolte come parte attiva del progetto, esse infatti si trovano spesso dietro allo sfruttamento del minore oppure rivestono il ruolo di «mediatore» tra il bambino e un soggetto terzo che lo fa entrare nelle reti di trafficking. Attraverso un programma di advocacy basato su campagne di sensibilizzazione, rappresentanti di Terres des Hommes si sono occupati di spiegare direttamente alle famiglie albanesi come si sviluppa il sistema del trafficking: la promessa di lavoro all'estero cui spesso si vincolano i figli di famiglie numerose, costituisce in realtà, il primo passo per entrare in una rete di criminalità organizzata. Allo stesso tempo, in Grecia, Arsis ha portato avanti un'analoga campagna di sensibilizzazione con l'intento di stroncare l'alimentazione del fenomeno da parte della popolazione che offriva soldi ai bambini «impiegati» in strada (per lo più a mendicare). Inoltre, attraverso operatori di strada, Arsis ha rintracciato e identificato i minori vittime di sfruttamento: ha offerto loro supporto e aiuto al fine di favorirne la reintegrazione sociale o il rimpatrio assistito.

La chiave di volta dell'azione è stato il processo di *empowerment* del minore. In questo modo è stato esteso il suo «spazio d'azione»¹¹ e al contempo la sua abilità nel compiere scelte consapevoli¹². L'integrazione sociale – articolata su due livelli bambino/famiglia e società/comunità – ha favorito l'*empowerment* dei minori e delle loro famiglie e ha contribuito, al tempo stesso, al rafforzamento delle reti sociali della comunità di cui sono parte.

3. L'esperienza del Pubblico Tutore dei Minori del Veneto

Cercando ora di comprendere come l'approccio olistico potrebbe concentrarsi sulla «foce» del flusso migratorio, prenderemo

¹⁰ Agreement Between the Government of the Hellenic Republic and the Council of Ministers of the Republic of Albania for the Protection and Assistance of Children Victims of Trafficking, firmato il 24 febbraio 2006.

¹¹ Letteralmente *room to move*, Terres des Hommes-Arsis 2006, p. 29.

^{12 «}Il nostro quadro strategico mostra che le attività intraprese al fine di incrementare l'empowerment influiscono sullo sviluppo sociale e viceversa. Ciò significa che quello che il minore e la sua famiglia quadagnano da un lato (aiuto diretto) contribuirà alle loro capacità di interagire, non solo per quanto riguarda la loro integrazione sociale, ma anche a supporto di ulteriori attività per la promozione dei diritti e la prevenzione di abuso e maltrattamento all'interno della comunità di cui sono parte. Questo modello congiunge quindi l'empowerment del singolo con lo sviluppo della società (social development). Si adatta a contesti dinamici e facilita il loro cambiamento dal momento che considera ogni attore sia invidualmente (bambino, famiglia) o collettivamente (progetto, network, comunità, società) e, a sua volta, la loro relazione con altri attori», ibidem.

13 In Italia non è stato ancora istituito un Garante dell'infanzia a livello nazionale, nondimeno, esistono alcune esperienze a livello regionale. Oltre al Veneto, le Regioni che a oggi, hanno attivato un Garante per l'infanzia come istituzione indipendente (ovverosia non come istituzione integrata all'Ufficio dell'Ombudsman o a un più generale Ufficio Diritti Umani) sono: il Friuli-Venezia Giulia (legge regionale 24 giugno 1993, n. 49), le Marche (legge regionale 15 ottobre 2002, n. 18), il Lazio (legge regionale 28 ottobre 2002, n. 38) e l'Emilia Romagna (legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9).

¹⁴ Essi sono: la rappresentanza del minore, l'ascolto del minore, la vigilanza sulle strutture che ospitano il minore quando vive al di fuori della sua famiglia di origine, la promozione culturale, ricerca e analisi. Si veda l'art. 2 2 Legge Rregionale del Veneto, 9 agosto 1988, n. 42.

¹⁵ Art. 357 codice civile.

¹⁶ Il Pubblico Tutore dei minori del Veneto, Relazione sull'attività per l'anno 2005, Venezia, Regione del Veneto, 2006, p. 26.

17 Il promotore è solitamente una persona designata dall'azienda ULSS o dalla Conferenza dei Sindaci.

18 È stato redatto anche un Vademecum per tutori volontari di minori d'età, ormai alla seconda edizione (settembre 2005), riveduta sulla base dell'esperienza maturata e sulle prassi seguite nel territorio e sul monitoraggio delle tutele attivate. È stata rivista anche la parte legislativa in materia di immigrazione con il nuovo disposto della legge Bossi-

¹⁹ Il Gruppo di coordinamento è stato creato alla conclusione del corso di formazione per i promotori territoriali ed è composto da sette promotori, nominati dai colleghi a rappresentanza delle aree provinciali. Sono inoltre previsti degli incontri di tutti i promotori territoriali che a oggi, sono circa quaranta.

L'uniformità e la qualità dell'offerta formativa del «Progetto Tutori» è stata garantita dal Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli delin considerazione l'esperienza del Pubblico Tutore dei Minori del Veneto¹³.

Fra le funzioni che la legge istitutiva regionale attribuisce al Pubblico Tutore¹⁴, rileva quella della rappresentanza del minore che si distingue per la sua esperienza *ultra legem*, sviluppatasi allo scopo di colmare i *vulnus* normativi del sistema, prima di incorrere in problemi di *maladaministration*.

Secondo la legislazione italiana¹⁵, il Tutore non può essere in ogni caso un «sostituto» del minore: l'attività di tutela deve essere intesa più come una forma di assistenza, di accompagnamento del minore laddove necessiti di supporto, «dando voce» alle sue istanze. Ciò significa che il Tutore non può prendersi cura del minore: questa attività è infatti appannaggio della famiglia o dell'istituzione cui è stato affidato. La tutela è stata precisamente descritta come un'azione che si trova nell'«interstizio» tra il principio di legalità e il principio di beneficità: ovvero tra l'azione dell'Autorità Giudiziaria (in questo caso del Giudice Tutelare o del Tribunale per i minorenni) e il lavoro dei servizi sociali.

Il Tutore, si configura come una presenza «amicale» come «un soggetto che non è portatore di una professionalità specifica, ma di un'attenzione specifica, derivante dalla cultura dei diritti promossa dal Pubblico Tutore»¹⁶.

Inizialmente sono state strette delle alleanze istituzionali con il territorio, che hanno permesso la realizzazione di una serie di azioni concertate e decentrate nei vari distretti delle aziende ULSS. Allo stesso tempo, è stata creata una rete di referenti territoriali (promotori)¹⁷ che sono stati preparati a svolgere la loro funzione attraverso un apposito percorso formativo¹⁸.

L'Ufficio del Pubblico Tutore si rapporta costantemente con i promotori in tutte le fasi del progetto, anche tramite il «Gruppo di coordinamento dei promotori»¹⁹ che ha il fine di mantenere il contatto con il territorio, assicurando il confronto continuo con tutte le realtà territoriali. Attraverso delle linee guida definite, è stato poi dato avvio a una successiva fase di sensibilizzazione locale²⁰. Una volta preparato il «terreno» su cui costruire il progetto, si è passati alla fase della formazione dei Tutori volontari, sul loro monitoraggio e sull'attività di consulenza. I corsi per Tutori volontari, iniziati nei primi mesi del 2004, continuano a intensificare l'impegno nel reclutamento e nella formazione di nuovi volontari.

Inoltre, si è dato avvio anche a una fase di «aggiornamento»

l'Università di Padova. Lo stesso ha inoltre curato il reperimento e il coordinamento delle risorse professionali per le docenze, la predisposizione dei materiali per i corsisti, l'attestazione e l'inserimento nella banca dati dei Tutori formati.

- ²¹ I programmi formativi sono stati organizzati a livello provinciale, a Verona e a Treviso, i due territori della regione maggiormente interessati dal fenomeno.
- ²² De Stefani, Butticci 2005.
- ²³ In questo modo si ottiene una periodica elaborazione di dati statistici per monitorare l'andamento del progetto, che diviene così risorsa preziosa anche per i Tribunali che spesso non possiedono liste aggiornate delle tutele aperte e in fieri, poiché sovente non dispongono di adeguati sistemi di registrazione informatizzati.
- ²⁴ Arena 2006.
- ²⁵ Così come individuata da Save the Children/UNHCR al punto 6); dal Comitato sui diritti dell'infanzia al punto 33) del General Comment N. 6; dall'ENOC al punto 9).
- ²⁶ Il Tutore infatti garantisce che tutte le decisioni prese siano nel «superiore interesse del minore»; che al minore vengano dati un'adequata assistenza, sistemazione alloggiativa, istruzione, sostegno linguistico e assistenza sanitaria; che il minore abbia un adequato rappresentante legale che si occupi del suo status di immigrato o della sua domanda d'asilo. Inoltre tra i compiti che gli sono attribuiti rilevano l'ascolto del minore; il contributo a trovare una soluzione a lungo termine che corrisponda al superiore interesse del minore; il fare da tramite tra il minore e le varie organizzazioni che gli offrono servizi; sostenere il minore in eventuali procedimenti legali; esplorare la possibilità di ricercare i familiari e di ricongiungimento dei familiari con il minore; aiutare il minore a mantenersi in contatto con la sua famiglia.

degli stessi, partendo dal presupposto che la realtà territoriale è in costante cambiamento, e che dunque bisogna cercare sempre di rispondere in maniera efficace alle mutate esigenze. Per questo, sono stati realizzati due diversi percorsi formativi, uno rivolto ai tutori già formati, e un corso «base» sulle problematiche specifiche dei minori stranieri non accompagnati²¹, partendo dai risultati della ricerca condotta dall'Ufficio in merito all'accoglimento degli stessi²².

I nominativi e le informazioni concernenti i volontari formati sono stati poi inseriti in un'apposita banca dati da cui può «attingere» l'Autorità Giudiziaria quando si presenti la necessità della nomina di un tutore. Le tutele gestite da volontari sono classificate per mezzo dell'apertura di un fascicolo così da favorire anche un sistema di monitoraggio più agevole delle stesse²³. I principi guida che hanno ispirato la creazione di questa «rete di tutela» nel Veneto, sono stati primariamente la «sussidiarietà» e l'«efficienza». Le forme di *maladministration* vengono così superate coinvolgendo direttamente i cittadini che non sono più amministrati dello Stato secondo l'obsoleto paradigma bipolare, ma ne divengono co-amministratori²⁴.

La peculiare importanza dell'esperienza veneta non si esaurisce nel momento della nomina di un tutore per i minori stranieri non accompagnati: questa buona prassi²⁵ costituisce infatti il perno per la realizzazione delle altre che si trovano in rapporto di complementarietà e interdipendenza. Nominare un tutore non significa solamente dare un «portavoce» al minore ma offrirgli una persona che si possa fare garante del suo «pacchetto di diritti»²⁶.

Le esperienze greca e veneta sono state create entrambe intorno all'idea di «rete e di comunità» che diviene allo stesso tempo elemento forza e condizione imprescindibile per la loro realizzazione.

4. Considerazioni conclusive

Il caso dei minori stranieri non accompagnati non riesce a trovare facile accoglimento sul piano pratico a causa della sua natura complessa: da una parte gli Stati si trovano di fronte a soggetti di minore età che in quanto tali, necessitano di protezione e tutela. Dall'altra, gli Stati hanno a che fare con migranti che potenzialmente racchiudono una domanda di cittadinanza. Questo tipo di richiesta, che si articola su di un duplice fronte, evade il controllo nazionale e, di conseguenza, viene spesso considerata come una minaccia all'effettiva capacità dello Stato di esercitare interamente il controllo su territorio e popolazione. L'idea di «minaccia» che il migrante rappresenta, deriva dal fatto che egli viene spesso visto come un «peso» piuttosto che come una «risorsa» per lo Stato. In altre parole, la questione se i minori stranieri non accompagnati vengano accettati – ed eventualmente, successivamente riconosciuti come cittadini – dipende dalla percezione che lo Stato ha nei loro confronti: se essi possano soddisfare o meno l'interesse nazionale.

Se guardiamo all'attuale società contemporanea globalizzata e multiculturale, appare piuttosto anacronistico considerare «l'idea di cittadinanza» solo attraverso la prospettiva della territorialità. La «cittadinanza» potrebbe meglio essere descritta, a mio avviso, come l'*empowerment* degli individui che si impegnano attivamente in una comunità ampia (attraverso l'educazione alla democrazia, ai diritti dell'uomo, alla legalità). Da ciò, si può sostenere che la classica nozione di comunità – che si fonda per lo più, su fattori di carattere «nazionale» e «territoriale» – venga sempre più determinata da fattori sociali.

Investire nel minore, significa investire in potenza, nel cittadino che non è necessariamente parte dello Stato dove è cresciuto ma sicuramente parte della comunità – o per meglio dire – della società globale. In questa luce, l'interesse dello Stato inerisce alla sua stessa *raison d'être*: realizzando e garantendo il «bene comune» dei suoi cittadini, soddisfa e garantisce il «bene nazionale», o meglio il «bene globale» in prospettiva.

Per questo motivo, ritengo che un approccio olistico che crei, implementi e monitori soluzioni durature per i minori stranieri non accompagnati debba essere rilanciato, così da riuscire a prendere in considerazione l'individualità di ogni singolo minore²⁷ e, al contempo, le circostanze locali. Garantire i diritti di questi minori non solo *de jure* ma anche *de facto*, significa dare vera effettività ai diritti umani che – è bene ricordarlo – ineriscono alla singola persona non al singolo cittadino.

Bibliografia

Amnesty International Report, *Greece, Out of the Spotlight. The Rights of Foreigners and Minorities Are Still a Grey Area*, London, International Secretariat Amnesty International, 2005.

²⁷ Incluso il background etnico, religioso, culturale e linguistico.

- Arena G., Cittadini attivi. Un altro modo di pensare all'Italia, Bari, Laterza, 2006. Caritas Italiana-UNICEF Italia, Uscire dall'invisibilità. Bambini e adolescenti di origine straniera in Italia, Roma, Comitato Italiano per l'UNICEF, 2005
- Cellamare G., La disciplina dell'immigrazione nell'Unione Europea, Torino, Giappichelli, 2006.
- Citti W., I minori stranieri non accompagnati tra tutela in Italia e rimpatrio, disponibile all'indirizzo www.provincia.torino.it/xatlante.
- Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 6 (2005), Treatment of Unaccompanied and Separated Children Outside Their Country of Origin, Thirty-ninth Session 17 May-3 June 2005 CRC/GC/2005/6
- De Stefani P., Butticci A., Migranti Minori. Percorsi di accoglienza e garanzia dei minori stranieri non accompagnati nel Veneto, Padova, Cleup, 2005.
- ENOC Statement on State Obligations for the Treatment of Unaccompanied Children, approved in the Annual Meeting in Athens on 26-28 September 2006, disponibile all'indirizzo www.ombusnet.org
- Gallagher A., Recent Developments in the Field of Human Trafficking: A Critical Review of the 2005 European Convention and Related Instruments, in «European Journal of Migration and Law», n. 8, 2006, pp. 163-189.
- Greek Ombudsman, 2005 Annual Report, disponibile all'indirizzo www.synigoros.gr.
- Guild and Peers, Deference or Defiance? The Court of Justice's Jurisdiction over Immigration and Asylum, in Guild-Harlow, Implementing Amsterdam. Immigration and Asylum Rights in EC Law, Oxford-Portland, 2001.
- Kotrane H., Migrations of Unaccompanied Minors and Comprehensive Approach Based on the Rights of the Child, in Regional Conference on «Migration of Unaccompanied Minors: Acting in the Best Interests of the Child», Torremolinos, Malaga, Spain, 27-28 October 2005, disponibile all'indirizzo www.coe.int/t/f/coh%E9sion_sociale/migrations/Malaga_en.asp.
- Livi Bacci M., I grandi cicli migratori europei, in «Limes», n. 4, 2007, pp. 75-85. Medda-Windischer R., Reception of Unaccompanied Minors in Italy, in Regional Conference on «Migration of Unaccompanied Minors: Acting in the Best Interests of the Child», Torremolinos, Malaga, Spain, 27-28 October 2005, disponibile all'indirizzo www.coe.int/t/f/coh%E9sion_
- sociale/migrations/Malaga_en.asp.
 Milanese F., *La questione dei minori stranieri non accompagnati*, in «Cittadini in Crescita», n. 1, 2005, disponibile all'indirizzo www.minori.it.
- Nyakenen E., *Protecting Children? The European Convention on Human Rights and Child Asylum Seekers*, in «European Journal of Migration and Law», n. 3, 2001, pp. 315-345.
- Papassiopi Passia Z., *The Legal Position of Migrants in Greece*, in «Revue Hellénique de Droit International», vol. 59, 2006, pp. 245-448.
- Regional Conference on Migration of Unaccompanied Minors: Acting in the Best Interest of the Child, Torremolinos-Malaga, Spain, 27-28 October 2005, disponibile all'indirizzo www.coe.int/t/f/coh%E9sion_sociale/migrations/Malaga_en.asp.
- Strumendo L., *Il ruolo del Pubblico Tutore dei minori*, in *La Nuova Giuri-sprudenza civile commentata n. 3/2004 Giustizia minore?*, a cura di M. Cinque, Padova, Cedam, 2004, pp. 141-148.
- Strumendo L., in La presa in carico, la segnalazione e la vigilanza per la protezione e la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza nelle situazioni di rischio e pregiudizio in Veneto. Soggetti competenze e percorsi. Linee guida 2005 per i servizi sociali e sociosanitari, Regione Veneto, 2005.
- Terre des Hommes-Arsis, *Transnational Protection of Children. The Case of Albania and Greece*, 2000-2006, Terre des Hommes Albania, 2006.
- Touzenis K., *Unaccompanied Minors. Rights and Protection*, Roma, Edizioni XL, 2007.
- Ufficio del Pubblico Tutore dei Minori del Veneto, *Relazione sull'attività per l'anno 2005*, Regione Veneto, 2006.
- Ufficio del Pubblico Tutore dei Minori del Veneto, *Vademecum per tutori volontari di minori d'età*, Regione Veneto, 2005 (2a ed.).